



COMUNE DI CASTROFILIPPO
(Provincia di Agrigento)



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI**

(Approvato con delibera di C.C. n. 19 del 03/09/2003)

COMUNE DI CASTROFILIPPO PROVINCIA DI CASTROFILIPPO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

I N D I C E

ART.	DESCRIZIONE	Pag.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI		
1	Oggetto del regolamento	4
2	Scopo	4
TITOLO II – ATTIVITA' PRELIMINARE		
3	Analisi e proposte	4
4	Determinazione a contrattare	4
5	Casi di esclusione della determinazione a contrattare	4
6	Commissione di gara	5
TITOLO III – PUBBLICITA'		
7	Pubblicità – Regime generale	5
TITOLO IV – LA SCELTA DEL CONTRAENTE		
Capo I – Scelta del contraente		
8	Scelta del contraente	5
Capo II - Asta pubblica		
9	Pubblico incanto (Procedura aperta)	5
10	Metodo di gara	5
11	Aggiudicazione	5
Capo III - Licitazione privata		
12	Licitazione privata - Licitazione privata semplificata (Procedura ristretta)	6
Capo IV - Appalto-concorso		
13	Adempimenti preliminari	6
14	Commissione giudicatrice per l'appalto-concorso	6
15	Aggiudicazione nell'appalto-concorso	6
16	Aggiudicazione	7
Capo V - Trattativa privata		
17	Limiti d'importo	7
18	Indizione della trattativa privata	7
19	Partecipazione alla trattativa privata	8
20	Requisiti	8
21	Svolgimento del procedimento di gara	8
22	Svolgimento della trattativa privata	8

ART.	DESCRIZIONE	Pag.
TITOLO V - LE CONCESSIONI		
23	Tipologia	9
24	Organo competente	9
25	Commissione di gara	9
26	Scelta del concessionario	9
27	Disciplina di concessione	9
28	Trasformazione o annullamento del rapporto	9
29	Concessioni particolari	9
TITOLO VI – AGGIUDICAZIONE		
30	Competenza per l'aggiudicazione	10
TITOLO VII – STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI		
31	Forma dei contratti	10
32	Competenza a stipulare i contratti	10
33	Spese contrattuali	10
34	L'ufficio contratti	11
35	Scadenza dei contratti	11
36	Cauzioni	11
37	Svincolo cauzioni	12
38	Subappalto	12
39	Controllo e vigilanza	12
TITOLO VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE		
40	Definizione delle controversie - Arbitrato	12
41	Designazione dell'arbitro	12
TITOLO IX - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - SPONSORIZZAZIONI		
42	Rinvio	13
43	Sponsorizzazioni	13
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI		
44	Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi	13
45	Norme abrogate	13
46	Pubblicità del regolamento e degli atti	13
47	Tutela dei dati personali	13
48	Entrata in vigore del regolamento	13
49	Casi non previsti dal presente regolamento	14
50	Rinvio dinamico	14

ITER REGOLAMENTO

Delibera C.C. n. 80 del 30/10/1993

Regolamento per la disciplina dei contratti

Delibera C.C. n. 18 del 12/03/1994

Preso atto della decisione del CO.RE.CO. Centrale sulla delibera di C.C. n. 80 del 30/120/93

Delibera di C.C. n. 19 del 03/09/2003 (in vigore)

Approvazione regolamento com.le per la disciplina dei contratti.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Con il presente regolamento è disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, l'attività contrattuale del comune, per tutte le tipologie contrattuali consentite all'ente.

Art. 2 - Scopo.

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'amministrazione operando secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento, e con i criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

TITOLO II – ATTIVITA' PRELIMINARE

Art. 3 - Analisi e proposte.

1. Sulla base di piani e programmi predisposti dall'Amministrazione comunale, sia per opere pubbliche che per altre tipologie contrattuali, prima di proporre la determinazione a contrattare, il responsabile del servizio procede alle necessarie indagini e ricerche per acquisire elementi sulla fattibilità dell'opera o l'eseguibilità delle altre prestazioni e quant'altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contratto.

2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la dizione responsabile "del servizio" o "di spesa" o "del procedimento" deve intendersi, nel proseguo, salvo diversa e successiva determinazione dell'organo competente, quale responsabile della macrostruttura che adotta la determinazione a contrarre di cui al successivo art. 4.

Art. 4 - Determinazione a contrattare.

1. La determinazione a contrattare precede necessariamente la procedura di scelta del contraente e la stipulazione del contratto.

2. La detta determinazione, in relazione a quanto dispone l'art. 56 della Legge 142/90, così come recepito nell'ordinamento regionale siciliano, deve obbligatoriamente indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

3. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il responsabile del provvedimento di spesa.

Art. 5 - Casi di esclusione della determinazione a contrattare.

1. Si prescinde dall'adozione della determinazione a contrattare, nei seguenti casi:

- a) qualora si debba procedere a contratti ripetitivi nel tempo, se il rinnovo del contratto avviene alle stesse condizioni del precedente;
- b) qualora sia approvato il P.E.G., all'interno del quale siano state già indicate le modalità di scelta del contraente;
- c) in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità.

Art. 6 - Commissione di gara.

1. Ad ogni esperimento di gara, sia per pubblico incanto che mediante licitazione (ove previsto nell'ordinamento regionale) o trattativa privata, è preposta una commissione di gara, così composta, salvo diversa determinazione dell'organo competente:

- a) Responsabile del servizio cui si riferisce la gara, presidente;
- b) Altri 2 dipendenti cui si riferisce la gara, designati dal responsabile del servizio, componenti.

2. Un dipendente, designato dal presidente, funge da segretario della commissione con funzioni di verbalizzante.

3. Prima di procedere all'apertura della busta, i componenti verificano la sussistenza di cause di incompatibilità.

4. I componenti della commissione possono richiedere che vengano messe a verbale loro eventuali valutazioni di irregolarità, in mancanza delle quali si considerano assenzienti.

5. In caso di divergenze tra i componenti, la gara può essere sospesa e la commissione si ritira per deliberare con la presenza del segretario che redigerà fedele verbale delle operazioni svolte.

TITOLO III – PUBBLICITA'

Art. 7 - Pubblicità - Regime generale.

Il regime della pubblicità degli atti concernenti la procedura contrattuale è quello previsto dall'art. 35 della l.r. 7/2002 o quella di cui alla legislazione regionale vigente al momento dell'espletamento della gara.

TITOLO IV - LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I – Scelta del contraente

Art. 8 - Scelta del contraente.

1. La scelta del contraente avviene con le modalità previste dalla vigente legislazione statale e, se emanata, nelle specifiche materie di competenza delle regioni, dalla legislazione regionale.

2. Qualora l'amministrazione ne ravvisi l'opportunità, la stessa può procedere ad una prima selezione di aspiranti concorrenti sulla base di specifici criteri adottati con la determinazione a contrattare.

3. Per l'acquisto di beni e servizi, si applica, comunque, il disposto dell'art. 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Capo II - Asta pubblica

Art. 9 - Pubblico incanto (Procedura aperta).

1. Il pubblico incanto o asta pubblica si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nel bando di gara.

2. L'esclusione dalla gara può avvenire soltanto per mancanza dei requisiti stabiliti dal bando ed è disposta dal presidente della gara.

Art. 10 - Metodo di gara.

1. Il pubblico incanto si svolge normalmente con il metodo delle offerte segrete, secondo le modalità indicate nel bando.

2. Il presidente della gara procede, preliminarmente, all'apertura delle buste contenenti i documenti e, quindi, per i concorrenti ammessi, all'apertura delle buste contenenti le offerte.

3. Sono ammesse, nel rispetto della legge e delle procedure previste dal bando, le modalità della estinzione di candela vergine e del pubblico banditore.

Art. 11 - Aggiudicazione.

1. Del procedimento di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente di gara, dai componenti della commissione e dal segretario, e, a richiesta, da eventuali presenti.

2. L'aggiudicazione, fatta salva la definitiva approvazione dell'organo competente, viene disposta a

favore dell'offerta più conveniente, in relazione alle modalità stabilite nel bando.

Capo III - Licitazione privata

Art. 12 - Licitazione privata - Licitazione privata semplificata (Procedura ristretta).

La licitazione privata, ove previsto nel nostro ordinamento regionale, viene espletata nelle forme previste per legge.

Capo IV - Appalto-concorso

Art. 13 - Adempimenti preliminari.

1. Si procede alla scelta del contraente, previa determinazione a contrattare, con il sistema dell'appalto-concorso, allorché si richiede una prestazione le cui caratteristiche artistiche, tecniche e scientifiche e le relative soluzioni si ritiene debbano essere elaborate e proposte dal concorrente.

2. Ferma restando la facoltà, per l'amministrazione, di predisporre preventivamente un progetto preliminare, sono preventivamente stabilite norme di massima o un capitolato-programma che consentano la chiara individuazione delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire, le speciali esigenze che si intendano soddisfare attraverso la procedura nonché i requisiti e le caratteristiche tecniche e funzionali di base che l'opera, i lavori e le forniture debbano possedere.

3. Per i lavori pubblici l'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è eseguito, in seguito a motivata decisione, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.

Art. 14 - Commissione giudicatrice per l'appalto-concorso.

1. La valutazione delle offerte presentate per la gara mediante appalto-concorso è attribuita ad una apposita commissione giudicatrice.

2. Detta commissione è nominata dall'organo competente ed è composta: dal responsabile del servizio che la presiede e da n. 2 componenti di provata esperienza. Per i concorsi di progettazione trova applicazione l'art. 26, comma 10, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.

3. In materia di lavori pubblici la scelta dei componenti la commissione giudicatrice viene effettuata tra gli appartenenti alle categorie indicate nel comma 6 dell'art. 21 della citata legge n. 109/1994 come recepita dalla l.r. 7/2002; la scelta avviene con le modalità previste dall'art. 92 del D.P.R. n. 554/1999.

4. In materia di incompatibilità a far parte della commissione si applicano le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l'inesistenza delle cause di incompatibilità.

5. In ogni altro caso i componenti devono essere muniti di titoli culturali o professionali attinenti alla specifica scienza, arte o tecnica oggetto dell'appalto.

6. Segretario della commissione, con funzioni di verbalizzante, è un dipendente del comune designato dal presidente.

7. La commissione opera come collegio perfetto in ogni fase e stato del procedimento.

Art. 15 - Aggiudicazione nell'appalto-concorso.

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione alla prestazione da fornire:

a) il prezzo;

- b) il valore tecnico ed estetico delle prestazioni;
- c) il tempo di esecuzione;
- d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- e) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

2. Nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara deve essere indicato l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 1 attraverso metodologie tali da consentire di individuare, con un unico parametro numerico finale, l'offerta più vantaggiosa.

Art. 16 - Aggiudicazione.

1. La commissione giudicatrice, al termine dei propri lavori, rassegna gli atti all'amministrazione, proponendo l'offerta da considerare economicamente più vantaggiosa.

2. L'organo competente, valutata la regolarità del procedimento, aggiudica l'appalto al soggetto indicato dalla commissione.

3. Qualora ritenga il procedimento viziato, ed i vizi rilevati sanabili, l'organo competente provvede alla sua riforma con lo stesso atto di approvazione. In caso contrario annulla il procedimento.

4. L'organo competente può rifiutare, altresì, l'aggiudicazione qualora l'offerta proposta sia ritenuta troppo onerosa. Con lo stesso atto dispone per i successivi adempimenti.

Capo V - Trattativa privata

Art. 17 – Limiti d'importo.

1. La trattativa consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale.

2. La disciplina, i limiti d'importo entro cui è consentito il ricorso alla trattativa privata mediante gara informale, sono quelli previsti dalla legge regionale vigente all'epoca dell'appalto. Attualmente tali limiti sono:

- a. quelli di cui all'art. 24 della legge 109/94, come recepita con l.r. 7/2002, per i lavori;
- b. quelli di cui agli artt. 31 e 32 della l.r. 7/2002 per la fornitura di beni e servizi;

3. Rimane ferma la disciplina derogatoria, anche del presente regolamento, di cui all'art. 34 della l.r. 7/2002.

Art. 18 – Indizione della trattativa privata.

1. La trattativa privata è indetta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge 142/90, come recepito nell'ordinamento regionale siciliano, conformemente agli strumenti di programmazione e/o singoli atti di indirizzo, sulla scorta di apposito progetto, preventivo di spesa o richiesta di offerta, dai responsabili delle macrostrutture, ciascuno per gli interventi di rispettiva competenza previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali, dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ovvero, in mancanza di questo, dagli appositi atti di indirizzo e/o di programmazione.

2. Si prescinde da apposito atto di indirizzo qualora si tratti di spese ripetitive, ordinarie, dovute per legge e/o regolamento o necessarie per la funzionalità dei servizi comunali.

3. Rimane ferma la disciplina di cui all'art. 24, comma 9, della legge 109/94, come recepita nell'ordinamento regionale siciliano con la l.r. 7/2002, salvo l'adozione di apposito provvedimento autorizzatorio avente valenza generale.

4. Il provvedimento di indizione della trattativa, corredato dello schema della lettera di invito, dell'eventuale capitolato d'onori o del foglio patti e condizioni, contenenti gli elementi previsti dall'art. 56, lett. a) e b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art. 1 della l.r. 11 dicembre 1991, n.48, è corredato dalla prenotazione dell'impegno di spesa al competente intervento.

Art. 19 – Partecipazione alla trattativa privata.

1. Alla trattativa sono invitate non meno di 5 ditte (10 nei casi di lavori di cui all'art. 24, comma I, della legge 109//94, come recepita con l.r. 7/2002) fatti salvi i casi in cui il contratto debba concludersi in presenza di una delle seguenti circostanze, nella cui fattispecie l'offerta può essere inoltrata ad una sola ditta:

a) quando, a causa di particolarità tecniche, intellettuali, artistiche, culturali, canore o di spettacolo in genere o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto non può essere affidato che a un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi particolare e ben determinato;

b) per l'acquisto e forniture di arredi, macchine e attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di sistemi esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori possa determinare l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica non compatibile con quelli in dotazione;

c) per gli acquisti d'opportunità, qualora sia possibile acquistare beni e/o servizi approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa che si è presentata in un periodo di tempo limitato e per le quali il prezzo da pagare sia sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

d) per l'acquisto di beni a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente la propria attività commerciale, ovvero in occasione di procedure fallimentari, di concordato, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;

e) quando l'importo della fornitura di beni o servizi non superi €3.000,00.

Art. 20 – Requisiti.

1. I concorrenti invitati alla trattativa debbono attestare di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per potere contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Prima della conclusione del contratto il responsabile del servizio dovrà accertare l'idoneità dell'aggiudicatario ed il possesso dei requisiti prescritti di cui al precedente comma 1.

Art. 21 – Svolgimento del procedimento di gara.

1. L'invito alla gara può essere spedito per via ordinaria, per telegramma o per telefax e, nei casi di urgenza, può essere richiesto anche telefonicamente.

2. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a cinque giorni e, nei casi di urgenza, non inferiore a quarantotto ore, decorrenti dal momento in cui è spedito l'invito.

3. Le offerte sono recapitate al protocollo generale dell'ente con l'impiego di qualsiasi mezzo a discrezione e rischio del concorrente.

Art. 22 – Affidamento della trattativa privata.

1. All'affidamento dei lavori, effettuato secondo le disposizioni previste dal presente regolamento, si applica la disciplina vigente al momento dell'espletamento della gara ed attualmente l'art. 24 della legge 109/94, come recepita con l.r. 7/2002.

2. All'affidamento di forniture di beni e servizi previste dal presente regolamento si applica la disciplina vigente al momento dell'espletamento della gara ed attualmente gli artt. 31-32 della l.r. 7/2002.

3. L'esame e la valutazione delle offerte compete al medesimo responsabile della macrostruttura che ha indetto la gara, il quale redige, in presenza di due dipendenti, apposito verbale conclusivo delle operazioni di gara effettuate e formula la graduatoria di merito delle offerte ritenute valide.

4. Il verbale di cui al precedente comma diviene esecutivo decorsi 5 giorni dalla data in cui è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune, senza seguito di ricorsi e/o opposizioni. E' in facoltà del

responsabile procedente di dichiarare il verbale immediatamente esecutivo nei casi di motivata urgenza preventivamente evidenziata nel provvedimento di indizione della gara.

TITOLO V - LE CONCESSIONI

Art. 23 - Tipologia.

1. La scelta del contraente mediante la concessione, concerne, di norma, le seguenti ipotesi:
 - a) progettazione, costruzione e gestione;
 - b) attività complessa, ricompresa in un numero diversificato di contratti.
2. Nell'assumere il provvedimento di concessione, l'amministrazione individua e determina i poteri e le funzioni pubbliche trasferiti.

Art. 24 - Organo competente.

1. Per la scelta dell'istituto della concessione, fa riferimento alle norme generali stabilite dalla legge e dal presente regolamento per la determinazione a contrattare.

Art. 25 - Commissione di gara.

1. Per la composizione ed il funzionamento della commissione si applica la disciplina prevista dall'art. 20 del presente regolamento.

Art. 26 - Scelta del concessionario.

1. La scelta del soggetto cui affidare la concessione, avviene, di norma, con sistema di gara ad evidenza pubblica, mediante appalto-concorso o licitazione privata, ove prevista per legge.
2. L'affidamento in concessione di progettazione, di costruzione e gestione di opere pubbliche, avviene mediante licitazione privata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità e le procedure previste dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita nell'ordinamento regionale siciliano e dagli artt. da 89 a 92 del D.P.R. n. 554/1999.
3. Nei casi previsti dall'art. 23 del presente regolamento si può procedere mediante trattativa privata.

Art. 27 - Disciplina di concessione.

1. Unitamente all'atto di concessione viene predisposto un disciplinare sottoscritto dal concessionario, inteso a regolamentare le modalità di svolgimento della concessione nonché gli obblighi cui il concessionario deve sottostare.

Art. 28 - Trasformazione o annullamento del rapporto.

1. Conformemente ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme che presiedono ai diversi istituti, l'amministrazione può procedere, per motivi di pubblico interesse, ad annullamento, revoca o modifica della concessione.

Art. 29 - Concessioni particolari.

1. In casi particolari, specificatamente previsti dalla legge, trovano applicazione le norme disciplinanti i diversi servizi.
2. In particolare, per quanto attiene la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, trovano applicazione gli specifici appositi regolamenti comunali approvati ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

TITOLO VI AGGIUDICAZIONE

Art. 30 - Competenza per l'aggiudicazione.

1. Provvede ad aggiudicare il contratto al privato contraente il responsabile del servizio.
2. Nel provvedimento di aggiudicazione, devono essere contenuti i seguenti elementi:
 - a) gli estremi della determinazione a contrattare;
 - b) le modalità seguite per la scelta del contraente;
 - c) il soggetto aggiudicatario;
 - d) il termine della successiva stipulazione contrattuale.

TITOLO VII - STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

Art. 31 - Forma dei contratti.

1. Il contratto, a prescindere dalle modalità di aggiudicazione, di importo fino a € 5.000,00 si intende concluso, tramite firma del verbale di gara o determinazione a contrarre, con scrittura privata, mediante scambio di corrispondenza o nelle altre forme previste dalla legge.
2. I contratti per importi superiori al limite indicato al precedente comma, devono essere stipulati con atto pubblico amministrativo e sono ricevuti dal segretario in veste di ufficiale rogante.
3. Tutte le spese conseguenti alla stipula sono a carico dell'affidatario.
4. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria, in tutti i casi di stipulazione dei contratti. La riscossione dei detti diritti è curata dal responsabile della macrostruttura che adotta la determinazione a contrarre, salvo nei casi di stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, nella cui fattispecie attiene all'ufficio contratti.
5. Prima della conclusione il responsabile della macrostruttura di cui al successivo art. 32 dovrà accertare, nelle forme di legge, l'idoneità dell'aggiudicatario e il possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
6. Spettano al responsabile della macrostruttura competente (che ha adottato la determinazione a contrarre) le informazioni preventive e successive ad enti pubblici previsti dalla legge, nonché l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, ivi comprese le pubblicazioni previste dalla vigente normativa di settore, la pubblicazione delle risultanze di gara, i relativi adempimenti richiesti dalla vigente normativa antimafia, e quant'altro previsto per legge o regolamento.

Art. 32 - Competenza a stipulare i contratti.

1. La competenza a stipulare i contratti, conformemente a quanto previsto dall'art. 51 della legge 142/90 come recepito nell'ordinamento regionale, viene attribuita al responsabile della macrostruttura che ha adottato la determinazione a contrarre.
2. Il soggetto stipulante si attiene strettamente alla volontà dell'Ente manifestata attraverso atti formali, e può richiedere ai responsabili della macrostruttura di cui all'art. 3, comma II, tutte le informazioni istruttorie ritenute opportune.
3. Nei casi d'urgenza, con apposita motivata disposizione può essere autorizzato l'inizio della prestazione anche prima della stipula del contratto, previa l'acquisizione preliminare della autocertificazione antimafia e del piano per la sicurezza del cantiere, ove trattasi di lavori pubblici.

Art. 33 - Spese contrattuali.

1. Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente.

Art. 34 – L'ufficio contratti.

1. Per l'espletamento della fase della stipula del contratto è istituito, salvo diversa esigenza organizzativa, all'interno della macrostruttura "Affari generali", l'ufficio contratti. Responsabile dello stesso è il Dirigente della macrostruttura in cui è allocato l'ufficio, salvo che venga, nelle forme previste per legge, individuato un responsabile di procedimento o di unità operativa semplice.

2. L'ufficio o il servizio contratti è responsabile di tutti gli adempimenti relativi alle procedure contrattuali redatti in forma pubblica amministrativa e comunque con la presenza del Segretario comunale; cura tutti gli adempimenti di carattere istruttorio ed esecutivo, per i quali può chiedere la collaborazione dei dipendenti delle macrostrutture interessati per materia. Compete, altresì, all'ufficio contratti :

- a. collaborare il Segretario nella redazione formale degli atti;
- b. la stesura della bozza del contratto;
- c. provvedere a tutte le incombenze propedeutiche alla stipula dei contratti, nonché a tutto ciò che concerne le comunicazioni successive alla stessa, di pertinenza del Segretario, in qualità di ufficiale rogante, alle comunicazioni fiscali, previdenziali ed assicurative (Inail, Inps, Ausl, Ispettorato del lavoro, Ufficio imposte, etc....);
- d. vigilare su l'attività contrattuale relativa a quegli atti per i quali, per legge o per regolamento, si dovrà provvedere alla stipula di contratto in forma pubblica amministrativa;
- e. attivarsi ai fini della regolare registrazione dei contatti stipulati, negli uffici competenti, anche ai fini fiscali.
- f. la richiesta della documentazione di rito all'aggiudicatario;
- g. la richiesta della documentazione e della certificazione da acquisire d'ufficio;
- h. la tenuta e vidimazione dei registri e repertori previsti dalla legge e dal presente regolamento;
- i. l'invio del modello GAP nei casi previsti dalla legge.

3. Rimangono comunque, nella fattispecie sopra descritta, al responsabile della macrostruttura competente (che ha adottato la determinazione a contrarre) le informazioni preventive e successive ad enti pubblici previsti dalla legge, nonché l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, ivi comprese le pubblicazioni previste dalla vigente normativa di settore, la pubblicazione delle risultanze di gara, i relativi adempimenti richiesti dalla vigente normativa antimafia, e quant'altro previsto per legge o regolamento;

Art. 35 - Scadenza dei contratti.

1. Tutti i responsabili dei servizi hanno l'obbligo della tenuta di un «registro scadenziario dei contratti» contenente tutte le notizie di cui all'allegato A).

2. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, i responsabili dei servizi accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.

Art. 36 - Cauzioni.

1. La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal comune è disciplinata dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.

2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.

3. L'esonero dal versamento della cauzione, per gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per l'affidamento della prestazione contrattuale, potrà essere concesso a condizione che venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o dell'appalto tale che il miglioramento del prezzo di aggiudicazione possa considerarsi adeguato, in relazione ai tassi bancari in vigore.

4. Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento nella tesoreria comunale.

5. Per le cauzioni costituite mediante polizze fidejussorie, nella tesoreria comunale dovrà essere

custodito il titolo originale.

6. Per i lavori pubblici trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, e all'art. 100 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999.

Art. 37 - Svincolo cauzione.

1. Lo svincolo della cauzione è disposto con determinazione del responsabile del servizio.

2. La cauzione è svincolata previa constatazione dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce e previa definizione delle relative contabilità.

3. Per i lavori pubblici la cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 38 - Subappalto.

1. Il subappalto è disciplinato dalla normativa statale vigente.

2. L'autorizzazione al subappalto è concessa, con provvedimento del responsabile del servizio se il subappalto è ritenuto utile per la migliore esecuzione del contratto ed il subappaltatore sia in possesso di tutti i requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 39 - Controllo e vigilanza.

1. La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dall'amministrazione comunale, tramite il competente servizio.

2. Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.

3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, va fatta immediata contestazione al privato contraente.

TITOLO VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 40 - Definizione delle controversie - Arbitrato.

1. In caso di controversie, ove non si raggiunga un accordo bonario con il privato contraente, la definizione è demandata ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.

2. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione ai valori, al numero e alla complessità delle questioni.

3. Per i lavori pubblici trovano applicazione gli articoli 31-bis e 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e l'articolo 149 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999.

Art. 41 - Designazione dell'arbitro.

1. Nel caso si proceda ad arbitrato, l'Amministrazione comunale nomina uno degli arbitri, il privato contraente nomina il secondo arbitro e i due arbitri, congiuntamente, nominano un terzo arbitro che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale.

2. L'arbitro nominato dall'Amministrazione comunale deve essere in possesso di comprovate e documentate capacità ed esperienza nella materia controversa.

4. Per i lavori pubblici trova applicazione la normativa citata nel comma 3 del precedente articolo.

TITOLO IX - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - SPONSORIZZAZIONI

Art. 42 - Rinvio.

1. I lavori, le forniture ed i servizi che, per loro natura, possono farsi in economia sono disciplinati:
 - a) dal Regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia;
 - b) dal Regolamento comunale per le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia;
 - c) dal Regolamento comunale per la gestione del servizio di economato.

Art. 43 - Sponsorizzazioni.

1. L'amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazioni a particolari manifestazioni culturali l'amministrazione può assumere anche la veste di sponsor.
2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.
3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 – Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi.

1. Chiunque stipuli un contratto o preli comunque la propria attività a favore del comune è tenuto, per tutta la durata della prestazione, ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e soci.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni altro obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione il comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 45 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 46 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 47 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 48 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito di doppia pubblicazione così come previsto dal vigente statuto comunale.

Art. 49 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a. le leggi nazionali e regionali;
- b. lo Statuto comunale;
- c. i Regolamenti speciali;
- d. il Regolamento di contabilità;
- e. il regolamento generale sulle entrate.

Art. 50 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ITER

Delibera di C.C: n.- 80 del 30.10.1993 (Approvazione Regolamento per la disciplina dei contratti)

Delibera di C.C. n. 18 del 12.03.1994 (Presa atto della decisione del CORECO delibera 80 del 30 ottobre 1993)

Delibera di C.C. n. 19 del 03.09.2003 (Approvazione Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti)